

possibile realizzazione di attrezzature scolastiche ai diversi livelli) fermo restando la utilizzazione di un l.f. max pari a 2,50 mc/mq e con la precisazione che dette superfici in ogni caso non concorrono alla determinazione delle superfici imputabili al soddisfacimento dei fabbisogni ex art. 3 del DIM 1444/1968". Successivamente il Comitato Urbanistico Regionale, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 56/80, nell'adunanza del 07-12-2011, con parere n. 37/2011, si è così testualmente espresso:

Esprime parere favorevole all'argomento

ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80, facendo propria la relazione SUR n. 19 del 22-11-11 e segnatamente, ai fini di una più chiara ed inequivoca attuazione, con la seguente riformulazione del dispositivo favorevole:

"a condizione che le superfici interessate siano individuate quale "Zona F.23 - attrezzature di interesse collettivo private" ai sensi dell'art. 99 del testo vigente delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG e, che, ai fini della realizzazione dell'intervento da parte dei privati, si utilizzi il comma 3 del citato art.99, applicando le previsioni, gli indici ed i parametri stabiliti dall'art. 90 delle NTA per le zone F.11 destinate alle "attrezzature per istruzione (scuole dell'infanzia e dell'obbligo)", ed inoltre con la prescrizione che dette superfici in ogni caso non concorrano alla determinazione delle superfici imputabili al soddisfacimento dei fabbisogni ex art. 3 del DIM n. 1444/68 ".

Conseguentemente, giusta Deliberazione di G.R. n. 455 del 13-03-2012, la Giunta Regionale ha approvato, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 56/80, nei termini e per le motivazioni di cui al parere del CUR n. 37/2011, la variante al P.R.G. del Comune di Lecce adottata con Delibera n. 52 del 30-06-2009.

Successivamente, il Comune di Lecce, con nota prot. n. 90978 del 06-09-2013, acquisita dal Servizio Urbanistica con prot. n. 9208 del 19-09-2013, ha trasmesso la Deliberazione di C.C. n. 43 del 29-05-2013 avente per oggetto "Variante al P.R.G. per ottemperanza sentenze TAR Lecce nn. 3053-3054-3055-3056 del 2008, area Faggiano Anna, Salvatore e Angela, approvata con delibera G.R. n. 455 del 13-03-2012. Adeguamento alle modifiche e prescrizioni regionali".

Nel dispositivo deliberativo comunale si legge:

""Il Consiglio Comunale [...] delibera

1) di prendere atto della Deliberazione di G.R. n. 455 del 13-03-2012 [...]

2) di fare proprie le modifiche e prescrizioni dettate dal CUR nel sopracitato parere n. 37/2011 e, per l'effetto, adeguare la propria delibera C.C. n. 52 del 30-06-2009, e, in particolare il punto 2) del dispositivo, nella parte in cui attribuisce la nuova destinazione urbanistica all'area [...] di proprietà dei sigg.ri Faggiano Anna, Salvatore ed Angela, originariamente classificati dal PRG come zona "F11 - attrezzature per l'istruzione" distinta in Catasto al Fgl. 196 - particella 1321 (parte), che resta così riqualificata: "Zona F.23 - attrezzature di interesse collettivo private" normata dall'art. 98 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G., nella quale ai fini della realizzazione dell'intervento da parte dei privati, ai sensi del comma 3 del citato art. 98, si applicano le previsioni, gli indici ed i parametri stabiliti dall'art. 89 delle NTA per le zone F.11 destinate alle "attrezzature per l'istruzione (scuole dell'infanzia e dell'obbligo)". Il tutto conformemente agli elaborati grafici adeguati alle prescrizioni regionali di cui alla del. G.R. n. 455/2012: -TAV. C6 "Variante PRG - Zonizzazione" in scala 1:2.000 e TAV. D6" Variante PRG - Calcolo delle aree" in scala 1:2000, allegati al presente provvedimento sotto le lettere "C1" e "D1" per formarne parte integrante e sostanziale;

3) di dare atto che le aree oggetto di riqualificazione in ogni caso non concorrono alla determinazione delle seuperfici imputabili al soddisfacimento dei fabbisogni ex art. 3 del D.M. 1444/68 [...]"

Successivamente il SUR, con nota prot. n. 7014 del 26-09-2014, al fine di concludere il procedimento, ha richiesto al Comune di Lecce di trasmettere gli elaborati grafici adeguati alle prescrizioni regionali citati all'interno del dispoeditivo deliberativo comunale. Il Comune di Lecce, con nota prot. n. 98339 del

13-10-2014, acquisita al protocollo regionale con n. 8195 del 30-10-2014, ha provveduto ad inviare quanto richiesto.

Sulla scorta di quanto sopra, e preso atto del sostanziale adeguamento da parte del Consiglio Comunale di Lecce alle prescrizioni e modifiche introdotte negli atti della variante dalla Giunta Regionale con la propria precedente deliberazione n. 455 del 13-03-2012, si propone di approvare in via definitiva la "Variante al P.R.G. per ottemperanza sentenze TAR Lecce nn. 3053-3054-3055-3056 del 2008, area ditta "Faggiano Anna", adottata con D.C.C. n. 52/2009, così come adeguata alle richiamate prescrizioni regionali di cui alla D.G.R. n. 455/2012, giusta Delibera di C.C. n. 43 del 29-05-2013.

Con riferimento alle disposizioni di cui al Dlvo 152/2006 e alla L.R. 44/2012 e relativo regolamento di attuazione (R.R. 9 ottobre 2013, n.18), ricorrono nel caso di specie le condizioni di cui all'art. 7.2 lettera a) punto IX del R.R., ovvero di esclusione dalle procedure VAS, trattandosi di mera reiterazione di vincolo di PRG la cui attuazione è consentita anche ai privati nei termini della modifica proposta (così come esaustivamente formata ad esito delle prescrizioni regionali e conseguente recepimento da parte del Consiglio comunale di Lecce); il tutto con l'intesa che prima della pratica attuazione del presente provvedimento il Comune di Lecce adempia a quanto previsto nel citato art. 7 del R.R.""

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 comma 4° della l.r. 7/97, punto d).

Copertura finanziaria di cui alla l.r. n.28/2001:

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento, dal funzionario istruttore, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportata;

DI APPROVARE IN VIA DEFINITIVA, ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980, la variante al P.R.G. per ottemperanza sentenze TAR Lecce nn. 3053-3054-3055-3056 del 2008, area ditta "Faggiano Anna, Salvatore ed Angela", adottata con D.C.C. n. 52/2009, così come adeguata alle richiamate prescrizioni regionali di cui alla D.G.R. n. 455/2012, giusta Delibera di C.C. n. 43 del 29-05-2013;

DI DEMANDARE al competente SUR la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Lecce (LE), per gli ulteriori adempimenti di competenza;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla Gazzetta Ufficiale (a cura del SUR).

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia Angela Barbanente
